## D.A. n. 7/GAB del 17/9/2019







#### Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Legge Regionale 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione Regionale, approvato con D.P.Reg. del 28 febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indrizzo amministrativo;
- VISTA la L.R. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali"
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la L.R. del 9 Maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";
- VISTO l'art. 21 della suddetta legge n.8/2017 "Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria"
- VISTA la L.R. dell'8 Maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";
- VISTA la L.R. dell'8 Maggio 2018, n. 9, che approva il "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.";
- VISTA la L.R. del 10 luglio 2018, n. 10 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale Stralcio I";
- VISTO l'art. 5 di cui alla L.R. dell'8 Maggio 2018, n. 8 "Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l''utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale";
- VISTO il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 8/2018 "al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, attraverso l'attivazione di strumenti finanziari riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite registrate (c.d. tranched cover), e mediante la stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari e confidi disciplinati dall'art. 106 e dall'articolo 112 del dlgs 385/1993 autorizzate dal Dipartimento regionale finanze, operanti sul territorio della Regione";
- CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 5 della L.R.8/2018, n. 8 prevede che "le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore

- Regionale per l'Economia, di concerto con l'Assessore Regionale per le Attività Produttive, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana";
- VISTO il D.P. reg. n.643/Area 1A/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Economia e Vicepresidente della Regione;
- VISTO il D.P. reg. n.643/Area 1A/S.G. del 29 novembre 2017 con il quale il on.le Avv. Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle Attività Produttive;
- RITENUTO di dover procedere all' approvazione degli schemi di Avviso per l'individuazione del Soggetto Gestore e per l'individuazione di intermediari finanziari dello strumento finanziario "Tranched cover Sicilia" ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 e comma 3 della suddetta L.R. 8/2018;

#### DECRETA

- ART. 1 è approvato lo schema Avviso per l'individuazione del Soggetto Gestore dello strumento finanziario "Tranched cover Sicilia" ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 e comma 3 della suddetta L.R. 8/2018 (Allegato A);
- ART. 2 è approvato lo schema Avviso per l'individuazione di Intermediari finanziari dello strumento finanziario "Tranched cover Sicilia" ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 e comma 3 della suddetta L.R. 8/2018 (Allegato B);
- ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21.
- ART. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Economia per il prescritto visto.

Palermo,	li	
	~ ~	 

L'Assessore delle Attività Produttive

Brano

L'Assessore dell'Economia

#### Regione Siciliana Dipartimento Finanze e Credito

Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un Soggetto Gestore del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 per la realizzazione di operazioni "Tranched Cover" ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

#### Sommario

- 1. Premessa e riferimenti normativi
- 2. Definizioni
- 3. Finalità e risorse
- 4. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti
- 5. Requisiti di ammissibilità delle istanze di manifestazione di interesse
- 6. Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse
- 7. Individuazione del Soggetto Gestore
- 8. Pubblicazione ed informazioni
- 9. Foro competente

\*\*\*



#### 1. Premessa e riferimenti normativi

- 1.1. L'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. dispone al comma 2 che "Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria confluiscono in un apposito Fondo" ed al comma 3 che: "[...] all'erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia [...]".
- 1.2. L'Amministrazione Regionale con D.D. n.2069 del 26.10.2017 ha istituito diversi capitoli di entrata per il rientro delle somme del SIF JEREMIE del PO FESR 2007-2013 tra i quali i seguenti: capitolo n. 7518, titolo 4, tipologia 300, categoria 12, intestato al Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito e denominato "Rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dallo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE del PO FESR 2007-2013 per gli investimenti effettuati dallo strumento Funded Risk Sharing Product for SMEs" (riferibile alle operazioni BNL ed Unicredit sui prestiti per le PMI); capitolo n. 7516, titolo 4, tipologia 300, categoria 12, intestato al Dipartimento regionale delle Attività Produttive e denominato "Rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dallo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE del PO FESR 2007-2013 per gli investimenti effettuati dallo strumento Funded Risk Sharing Product for Microfinance" (riferibile all'operazione Unicredit microcredito).
- 1.3. L'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale, stabilisce che: "Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono prioritariamente utilizzate per l'attivazione di strumenti finanziari riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite registrate su tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (c.d. tranched cover). Tali misure sono adottate mediante l'attivazione di convenzioni con banche, intermediari finanziari e confidi disciplinati dall'articolo 106 e dall'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e autorizzate dal Dipartimento regionale finanze, operanti sul territorio della Regione".
- 1.4. Con il presente avviso, nel rispetto degli Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (2016/C 276/01), si procede alla selezione del Soggetto Gestore del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
- 1.5. Il Soggetto Gestore, individuato a seguito della presente selezione, è incaricato di dare attuazione alla selezione, secondo lo schema di avviso allegato, di uno più intermediari finanziari che avvieranno operazioni "Tranched Cover", ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con quanto definito dalla normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato.
- **1.6.** Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto, quindi dei seguenti riferimenti normativi e documenti attuativi:

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e relativa decisione della Commissione n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_;
- Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013).

#### 2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

Avviso: indica il presente atto.

Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario, ovvero nel caso di assegnazione di più Lotti Finanziari, a ciascun Lotto Finanziario assegnato, che il Soggetto Gestore costituirà in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla Tranche Junior del relativo Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le risorse finanziarie che verranno apportate dai Confidi, e che saranno costituite in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio.

**Fondo**: indica il fondo "Tranched Cover Sicilia" alimentato dalle somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria.

**Imprese**: indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014), aventi sede operativa nel territorio della Regione Sicilia ed operanti nei Settori Ammissibili.

Istanza di manifestazione di interesse (o più brevemente Istanza): indica l'istanza da presentarsi alla Regione Siciliana da parte del candidato Soggetto Gestore, per la partecipazione al presente Avviso.

**"TAEG Medio mercato"** (rilevato alla data di chiusura del termine per la presentazione delle Istanze): è il TAEG sulle operazioni a scadenza del settore produttivo – Famiglie produttrici – Operazioni tra 1 e 5 anni, di cui alla lettera E1.6 TTDB30870 del Bollettino Statistico della Banca d'Italia Giugno 2017.

**TUB** - Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, così come di volta in volta modificato ed integrato.

Tranched Cover Sicilia: indica l'intera operazione disciplinata dal presente Avviso, dai relativi allegati.

#### 3. Finalità e risorse

- 3.1Il presente Avviso ha lo scopo di selezionare il Soggetto Gestore del Fondo attraverso cui verrà effettuata la concessione di garanzie per l'erogazione di Finanziamenti alle Imprese siciliane anche con l'intervento dei Confidi riconosciuti a norma della legge regionale n. 5/2011.
- 3.2 Il Fondo sostiene l'accesso al credito delle Imprese attraverso la modalità della concessione di garanzie con cartolarizzazione sintetica "tranched cover".
- 3.3 Il servizio svolto dal Soggetto Gestore comprende: la gestione degli adempimenti connessi alle fasi dell'ammissione alla garanzia e dell'attivazione di quest'ultima; l'espletamento della procedura di surrogazione legale nei diritti del finanziatore; l'attività di monitoraggio dell'andamento del Fondo e di contabilità e rendicontazione delle operazioni effettuate a valere sul medesimo Fondo; l'attività di comunicazione volta a dare un'ampia diffusione in merito all'iniziativa, anche sui media regionali e nazionali con diffusione in Sicilia, attraverso specifiche campagne pubblicitarie concordate con l'Amministrazione.
- 3.4 Il Soggetto Gestore deve gestire il Fondo con gestione contabile e struttura dedicata. Il Fondo deve quindi essere reso autonomo rispetto al patrimonio del concessionario (la Regione Siciliana). La gestione autonoma implica che il Fondo deve consentire una separata contabilizzazione delle somme apportate e delle decurtazioni conseguenti alla erogazione di somme a seguito dell'attivazione della garanzia.
- 3.5 L'intervento del Soggetto Gestore sarà attuato attraverso la costituzione in pegno del Cash Collateral Junior che sarà depositato presso ogni Finanziatore; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate su un Portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese e per le finalità indicate successivamente.
- 3.6 L'intervento dei Confidi, qualora attivato dai Finanziatori, sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un Cash Collateral Mezzanine che sarà depositato presso ogni Finanziatore che riterrà di attivarlo; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese, per le finalità indicate successivamente e aventi grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior (Tranche Mezzanine).
- 3.7 La costituzione dei pegni, che avviene tramite versamento dei Cash Collateral sui Conti Vincolati, interviene a copertura delle Perdite, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine e comunque non oltre la dotazione dei pegni.

- 3.8 Le risorse del Fondo disponibili per l'assegnazione dei Lotti Finanziari sono pari a Euro \_\_\_\_\_\_, dei quali almeno il 30% deve essere destinato ad alimentare la Tranche Mezzanine.
- 3.9 L'intervento del Fondo si configura come aiuto alle imprese erogato sottoforma di intervento di garanzia gratuito, nel rispetto della normativa comunitaria e della decisione adottata dalla Commissione richiamate nelle premesse.
- 3.10 La gestione del Fondo e della sua operatività, ivi inclusa la selezione dei Finanziatori, la costituzione degli atti che regolano i rapporti con gli stessi, le attività di monitoraggio e controllo, ed ogni altra attività connessa all'operatività, saranno affidate al Soggetto Gestore.
- 3.11 La remunerazione delle attività del Soggetto Gestore avviene nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, commi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 12 del medesimo regolamento.
- 3.12 L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la gara nonché quella di non procedere all'aggiudicazione nei casi previsti dalla normativa applicabile, in particolare laddove, a suo insindacabile giudizio, il livello di adesione da parte di banche e/o intermediari finanziari non risulti adeguato.

#### 4. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

- 4.1Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici:
  - a) banche italiane ed intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;
  - b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
  - c) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.
- 4.2Tali soggetti devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
  - a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
  - b) garantire adeguata operatività in tutto il territorio della regione Sicilia (almeno uno sportello in ciascun capoluogo di provincia della regione);
  - c) detenere al 31.12.2017 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 150 milioni di euro;
  - d) non essere soggetti ad una delle cause di esclusione previste dal Codice Appalti ed, in ogni caso, ad alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
  - e) i cui rappresentanti legali siano in possesso dei requisiti di onorabilità;
  - f) abbiano una esperienza almeno quinquennale nella gestione di strumenti di ingegneria finanziaria con o senza l'apporto di risorse da parte di Enti pubblici.
- 4.3 Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.



4.4 Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti.

#### 5. Requisiti di ammissibilità delle istanze di manifestazione di interesse

- 5.1I soggetti candidati per accedere alla selezione di cui al presente Avviso, devono presentare un'Istanza di manifestazione di interesse redatta secondo gli schemi disponibili in formato word all'indirizzo web: <a href="http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\_PORTALE/PIR\_LaStrutturaRegionale/PIR\_AssessoratoEconomia/PIR\_DipFinanzeCredito">http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\_PORTALE/PIR\_LaStrutturaRegionale/PIR\_AssessoratoEconomia/PIR\_DipFinanzeCredito</a> (sito web del Dipartimento Finanze) e riportati in allegato al presente Avviso. Le istanze di partecipazione alla Selezione devono essere corredate, a pena di esclusione, dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 indicate nell'Avviso.
- 5.2 I documenti devono essere compilati in ogni loro parte, senza apportare modifiche ai contenuti dello schema, stampati in formato cartaceo, firmati in ogni pagina, nonché in calce per esteso, dal legale rappresentante o da procuratore speciale del soggetto richiedente.
- 5.3 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l'istanza di partecipazione deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione della procedura:
  - a) quanto ai raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti: da mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - b) quanto ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi: da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria.

Nei casi di cui sopra, la sottoscrizione degli atti deve essere a carico:

- del Capofila, nell'ipotesi di raggruppamento già costituito,
- di tutti i componenti nell'ipotesi di raggruppamento costituendo.

La completa, corretta e regolare allegazione dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni a corredo, ivi compresa l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, è condizione essenziale per l'ammissione alla fase di valutazione delle domande

5.4	· Tutti i do	cument	i so	pra descrit	ti de	evono esse	ere inseri	ti, a	pena di	i inammiss	ibilità,
	in un pli	co sigilla	to	e controfir	nato	sui lemb	i di chius	sura	, conter	nente la seg	guente
	dicitura:	"Avviso	di	Selezione	del	Soggetto	Gestore	del	Fondo	Tranched	Cover
	Sicilia".										

5.5 Detto plico deve essere inviato	(con cor	rier	e esp	resso	0	racc	omand	ata .	A/R) o
recapitato a mano in	entre	е	non	oltre	le	ore	12.00	del	giorno
, a:	<del>-</del> -								

5.6 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso (compresi gli Allegati).

#### 6. Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse

- 6.1Ad avvenuta ricezione delle Istanze di manifestazione di interesse il Dipartimento Finanze avvia il procedimento di valutazione delle Istanze, finalizzato alla individuazione del Soggetto Gestore del "Fondo Tranched Cover Sicilia" che avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
- 6.2 Tutte le operazioni relative alla valutazione delle Istanze verranno effettuate da una Commissione mista di 5 membri formata da: due componenti dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, uno dei quali con funzione di Segretario, dotati di adeguata professionalità in relazione al settore cui si riferisce l'oggetto della selezione ed individuati con l'esclusione dei componenti del Servizio responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'iniziativa; un componente dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana; due esperti di diritto bancario. La individuazione dei componenti della Commissione è effettuata dall'Assessore Regionale per l'Economia con il supporto dell'Assessore Regionale per le Attività Produttive. La Commissione redigerà un apposito verbale per tutte le operazioni che verranno dalla stessa compiute.
- 6.3 Le istanze di manifestazione di interesse pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:
  - a) ricevibilità (dei plichi e delle istanze): presentazione delle Istanze nei termini e nelle forme prescritte dall'Avviso e completezza e regolarità delle stesse;
  - b) ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall'Avviso in capo ai richiedenti;
  - c) valutazione di merito: assegnazione dei punteggi.

Le verifiche vengono, pertanto, effettuate attraverso le seguenti fasi:

#### a) Ricevibilità dei plichi:

Per tutte le Istanze pervenute, la Commissione procede alla verifica della corretta tempistica di ricezione/invio dei plichi e della presenza di tutta la documentazione prevista, delle firme autografe e degli allegati obbligatori.

In particolare, sono ritenuti non ricevibili i plichi:

- non recapitati nei tempi previsti all'articolo 5;
- non contenenti tutta la documentazione prevista o parte di essa.

#### Ricevibilità delle Istanze di manifestazione di interesse:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, la Commissione procede all'esame della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nelle Istanze di manifestazione di interesse. In particolare sono ritenute non ricevibili le Istanze di manifestazione di interesse:

- non regolarmente firmate;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di contenuti, da quello previsto dall'Avviso; K

- redatte in modo incompleto su dati sostanziali.

## b) Ammissibilità delle Istanze di manifestazione di interesse (requisiti dei soggetti proponenti):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, la Commissione procede alla verifica dei requisiti dei soggetti proponenti, sia mediante verifica documentale sia attraverso eventuale controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni fornite presso enti terzi, banche dati o presso gli stessi soggetti. La mancanza di un solo requisito tra quelli previsti comporta l'automatica esclusione del soggetto dall'iter di valutazione.

#### c) Assegnazione dei punteggi:

Alle manifestazioni di interesse che hanno positivamente superato la verifica di cui al punto precedente, la Commissione procede ad assegnare un punteggio finalizzato a valorizzare i maggiori benefici per la Regione Siciliana ed il funzionamento del Fondo e, al contempo, la maggior efficienza nell'impiego delle risorse stanziate.

Il punteggio di merito viene assegnato, in modo decrescente, tramite la valutazione dei seguenti indicatori:

- tasso di interesse attivo sul conto corrente: viene assegnato un punteggio in relazione al maggior interesse creditorio sulle giacenze del Fondo, espresso come una percentuale in aumento rispetto al "TAEG Medio mercato" (rilevato alla data di chiusura del termine per la presentazione delle Istanze), come segue:
- a) 0,5 punti per una maggiorazione del TAEG fino allo 0,5% (TAEG + 0,5%);
- b) 1 punto per una maggiorazione del TAEG fino allo 1% (TAEG + 1%);
- c) 1,5 punti per una maggiorazione del TAEG fino allo 1,5% (TAEG + 1,5%);
- d) 2 punti per una maggiorazione del TAEG fino allo 2% (TAEG + 2%);
- e) 2,5 punti per una maggiorazione del TAEG fino allo 2,5% (TAEG + 2,5%);
- f) 3 punti per una maggiorazione del TAEG fino allo 3% (TAEG + 3%);
- g) 3,5 punti per una maggiorazione del TAEG fino allo 3,5% (TAEG + 3,5%);
- h) 5 punti per una maggiorazione del TAEG del 5% o superiore (TAEG + 5%);
- I Concorrenti devono, quindi, indicare il tasso di interesse attivo riconosciuto alle giacenze del Fondo sul conto. Sul medesimo conto non possono essere applicati oneri e spese di gestione, oltre agli oneri fiscali eventualmente dovuti per legge;
- esperienza nella gestione di strumenti di ingegneria finanziaria. Verrà attribuito un punteggio, proporzionale agli anni di esperienza, pari a:
- i) 0,5 punti ai proponenti che producano documentazione attestante almeno 5,5 anni di esperienza;
- j) 1 punto ai proponenti che producano documentazione attestante almeno 7 anni di esperienza;
- k) 1,5 punti ai proponenti che producano documentazione attestante almeno 10 anni di esperienza;

- 1) 1,75 ai proponenti che producano documentazione attestante oltre 10 anni di esperienza.
- valore del patrimonio ai fini di vigilanza alla data stabilita al punto 4.2 c) del presente avviso. Verrà attribuito un punteggio, proporzionale al valore del patrimonio, pari a:
- a) 0,5 punti ai proponenti che abbiano un patrimonio > di 150 milioni di euro;
- b) 0,75 punti ai proponenti che abbiano un patrimonio > di 175 milioni di
- c) 1 punto ai proponenti che abbiano un patrimonio > di 200 milioni di euro;
- d) 1,25 punti ai proponenti che abbiano un patrimonio > di 200 milioni di
- eventuale ulteriore apporto di risorse private al Fondo. Verrà attribuito un punteggio, proporzionale al valore delle risorse eventualmente apportate, pari
- a) 0,5 punti ai proponenti che apportino oltre 750.000 euro;
- b) 0,75 punti ai proponenti che apportino almeno 1 milione di euro;
- c) 1 punti ai proponenti che apportino almeno 1,25 milione di euro;
- d) 1,25 punti ai proponenti che apportino almeno 1,5 milioni di euro;
- e) 1,75 punti ai proponenti che apportino almeno 2 milioni di euro;
- f) 2,5 punti ai proponenti che apportino almeno 2,5 milioni di euro e comunque nel limite del 10% della dotazione complessiva del Fondo.
- eventuale impegno ad operare quale soggetto finanziatore. Verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti ai soggetti che presentino un impegno ad operare quale soggetto concessore di garanzie analogamente agli Intermediari finanziari che verranno selezionati successivamente.

In caso di posizionamento ex-aequo verrà designato quale Soggetto Gestore il proponente che ha inoltrato la manifestazione di interesse in precedenza rispetto a quelli che hanno ottenuto il medesimo punteggio.

#### 7. Individuazione del Soggetto Gestore

- 7.1A seguito della valutazione di cui all'articolo 6 ed alla conseguente assegnazione dei punteggi, il Dipartimento Finanze pubblica la graduatoria di merito redatta dalla Commissione.
- 7.2 Decorso il termine per l'impugnazione della graduatoria, il Dipartimento Finanze designa il Soggetto Gestore del Fondo e procede alla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale che regola i rapporti tra Regione e Soggetto Gestore ed individua, in allegato, un cronoprogramma di spesa del Fondo. Ogni onere connesso alla stipula della convenzione (spese di bollo, scritturazione, copie) è a carico dell'aggiudicatario.
- 7.3 A pena di nullità dell'Accordo stipulato è vietata la cessione parziale o totale degli impegni contrattuali assunti.
- 7.4 Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale la Regione Siciliana procede a riversare, in un'unica soluzione, su un conto corrente intestato al Soggetto Gestore le risorse del Fondo. 68

- 7.5 Resta salva la possibilità di ulteriore integrazione del Fondo da parte della Regione Siciliana in funzione dell'andamento dell'operazione ed, in particolare, in relazione ai tiraggi ed ai fabbisogni fatti registrare dallo strumento finanziario, al fine di fornire un maggior sostegno ai soggetti beneficiari nell'accesso al credito. Parimenti, sempre in funzione degli effettivi tiraggi del Fondo registrati nel corso di un congruo periodo temporale, sino al 30% delle risorse conferite al Fondo possono essere ritirate dalla Regione. A tal fine, periodicamente e, comunque, con cadenza almeno annuale nell'ambito delle attività di monitoraggio connesse all'utilizzo delle risorse destinate al Fondo, le Parti valutano una eventuale riduzione della dotazione dello stesso, in particolare, laddove si rilevi uno scostamento pari o superiore al 30% degli importi annualmente previsti nel cronoprogramma di spessa allegato all'Accordo Convenzionale.
- 7.6 Alla scadenza della concessione, indicata nell'Accordo Convenzionale, le somme del Fondo vanno accreditate nuovamente alla Regione Siciliana a meno che le parti non stabiliscano di prorogare l'Accordo entro 90 giorni dalla scadenza dello stesso.
- 7.7 L'Importo depositato sul conto del Soggetto Gestore genera interessi attivi. Tali proventi sono di competenza del Fondo e saranno accreditati ad incremento delle giacenze depositate. Il Conto, la sua gestione e movimentazione, nonché la gestione dei flussi informativi, non determinano alcun costo per la Regione Siciliana, né a valere sul Fondo, ad eccezione delle competenze indicate all'articolo 3.
- 7.8 Il Soggetto Gestore informa la Regione circa l'andamento del Fondo mediante la trasmissione di report sull'operatività dello stesso, secondo modalità e tempistiche concordate ed indicate nell'Accordo Convenzionale. I report sono predisposti dal Soggetto Gestore e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, alle sofferenze e alle perdite, con separata evidenzia per le tranche junior, mezzanine e senior.
- 7.9 Vista l'innovatività dello strumento di ingegneria finanziaria è previsto che il Soggetto Gestore fornisca una valutazione ex post sull'andamento dello stesso riferita all'intera durata dell'attuazione.
- 7.10 Entro 60 giorni dall'accreditamento delle risorse del Fondo il Soggetto Gestore provvede ad emanare l'avviso di selezione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover" (ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8) secondo lo schema allegato al presente atto.
- 7.11 Nel selezionare gli intermediari finanziari che attuano l'operazione il Soggetto Gestore attua una procedura di *due diligence* che assicuri una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio e nel rispetto delle previsioni dell'articolo 21 paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

#### 8. Pubblicazione ed informazioni

8.1Il Dipartimento Finanze provvederà a rendere disponibile per la consultazione il presente Atto, nonché quelli inerenti allo svolgimento della procedura selettiva, sul proprio sito internet.

#### 9. Foro competente

9.1 Per ogni controversia che derivasse alla Regione Siciliana dall'applicazione del presente Avviso dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

X



#### ALLEGATO 1

#### ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI

(Classificazione ATECO 2007) - In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 "de minimis"

	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
	Esclusioni:
	01.1: Coltivazioni di colture agricole non permanenti
	• 01.2: Coltivazione di colture permanenti
A	01.3: Riproduzione di piante
	01.4: Allevamento di animali
	01.5: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali attività mista
	• 03.1: Pesca
	03.2: Acquacoltura

# ATTIVITA' MANIFATTURIERE Esclusioni: • 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi Attività ammesse con limitazione (Attività di trasformazione e commercializzazione<sup>1</sup> di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato

C

CE).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

- 10: Industrie alimentari
- 11: Industria delle bevande
- 12: Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti quando:

- l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

### COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI:

#### Esclusioni:

- 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Attività ammesse con limitazione (Attività di trasformazione e commercializzazione<sup>5</sup> di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)

Sono inammissibili gli aiuti quando:

- l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

#### TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

H

Attività ammesse con limitazione:

49.41.00: Trasporto merci su strada – Sono inammissibili gli aiuti

G

destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipologie di investimento.

#### Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione; condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione.



#### Regione Siciliana Dipartimento Finanze e Credito

Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover" (ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8) delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8

#### Sommario

- 1. Premessa e riferimenti normativi
- 2. Definizioni
- 3. Finalità e risorse
- 4. Caratteristiche dei portafogli
- 5. Modalità di intervento dell'intermediario finanziario e dei Confidi
- 6. Determinazione dell'intensità di aiuto
- 7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti
- 8. Requisiti di ammissibilità dei Confidi
- 9. Requisiti di ammissibilità delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio
- 10. Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio
- 11. Assegnazione dei lotti finanziari
- 12. Contenuto degli accordi convenzionali e del contratto di pegno
- 13. Costituzione in pegno del Cash Collateral Junior e del Cash Collateral Mezzanine
- 14. Avvio del periodo di Ramp-Up e costituzione del portafoglio
- 15. Escussione del pegno
- 16. Attività di gestione e recupero dei crediti
- 17. Divieto di cessione
- 18. Controlli
- 19. Pubblicazione ed informazioni
- 20. Foro competente

\*\*\*

1

#### 1. Premessa e riferimenti normativi

- 1.1. L'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. dispone al comma 2 che "Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria confluiscono in un apposito Fondo" ed al comma 3 che: "[...] all'erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia [...]".
- 1.2. L'Amministrazione Regionale con D.D. n.2069 del 26.10.2017 ha istituito diversi capitoli di entrata per il rientro delle somme del SIF JEREMIE del PO FESR 2007-2013 tra i quali i seguenti: capitolo n. 7518, titolo 4, tipologia 300, categoria 12, intestato al Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito e denominato "Rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dallo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE del PO FESR 2007-2013 per gli investimenti effettuati dallo strumento Funded Risk Sharing Product for SMEs" (riferibile alle operazioni BNL ed Unicredit sui prestiti per le PMI);capitolo n. 7516, titolo 4, tipologia 300, categoria 12, intestato al Dipartimento regionale delle Attività Produttive e denominato "Rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dallo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE del PO FESR 2007-2013 per gli investimenti effettuati dallo strumento Funded Risk Sharing Product for Microfinance" (riferibile all'operazione Unicredit microcredito).
- 1.3. L'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale, stabilisce che: "Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono prioritariamente utilizzate per l'attivazione di strumenti finanziari riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite registrate su tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (c.d. tranched cover). Tali misure sono adottate mediante l'attivazione di convenzioni con banche, intermediari finanziari e confidi disciplinati dall'articolo 106 e dall'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e autorizzate dal Dipartimento regionale finanze, operanti sul territorio della Regione".
- 1.4. A seguito di procedura di cui\_\_\_\_ con avviso n.\_\_\_ del\_\_\_, nel rispetto degli Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari (2016/C 276/01), è stato selezionato l'intermediario finanziario \_\_\_\_\_ (cd. Soggetto Gestore) che si occuperà della gestione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.
- 1.5. Con il presente avviso il Soggetto Gestore procede alla selezione di uno o più intermediari finanziari al fine di dare attuazione ad operazioni "Tranched Cover", ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con quanto definito dalla normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato.
- **1.6.** Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto, quindi dei seguenti riferimenti normativi e documenti attuativi:

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e relativa decisione della Commissione n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_;
- Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014)(cfr. definizione di imprese ed imprese in difficoltà);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013)(cfr. metodo di calcolo, settori ammissibili).

#### 2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

Aiuto: indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenzialetra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dall'impresa destinataria del sostegno. La misura dell'intensità dell'aiuto(Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato nelle ""Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010).

**Accordo Convenzionale**: indica l'accordo sottoscritto dal Soggetto Gestore ed il soggetto Finanziatore e quello tra Finanziatore e Confidi, per la regolamentazione dei rapporti successivamente all'assegnazione dei Lotti Finanziari, nei termini indicati nell'Avviso.

Avviso: indica il presente atto.

Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario, ovvero nel caso di assegnazione di più Lotti Finanziari, a ciascun Lotto Finanziario assegnato, che il Soggetto Gestore costituirà impegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla Tranche Junior del relativo Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le risorse finanziarie che verranno apportate dai Confidi, e che saranno costituite in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio.

**Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria**: indica le comunicazioni di assegnazione provvisoria dei Lotti Finanziari che verranno inviate dal Soggetto Gestore a ciascun Finanziatore individuato al termine della selezione e che assumono

carattere di assegnazione definitiva solo a seguito di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali tra Finanziatore e Soggetto Gestore e tra Confidi e Finanziatore.

Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli: indica le comunicazioni di ciascun Finanziatore che verranno inviate, entro 20 gg dal termine del periodo di Ramp-Up al Soggetto Gestore ed ai Confidi.

**Confidi**: indica i soggetti aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 8,che possono apportare il Cash Collateral Mezzanine.

Conto Vincolato Soggetto Gestore: indica il conto intestato al Soggetto Gestore acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Junior. Il Conto Vincolato al Soggetto Gestore dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità del presente Avviso.

**Conto Vincolato Confidi**: indica il conto intestato al Confidi acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità del presente Avviso.

Contratto di Pegno: indica il contratto che sarà stipulato sia tra il Soggetto Gestore e il Finanziatore che tra il Confidi e il Finanziatore, per la costituzione rispettivamente del pegno sul Cash Collateral Junior e sul Cash Collateral Mezzanine, ai sensi dell'articolo 1851del codice civile e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta involta modificati, a garanzia, rispettivamente, delle perdite registrate sulla Tranche Junior e sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio. Ciascun Contratto sarà sottoscritto contestualmente al deposito del relativo Cash Collateral e sarà oggetto di conferma al termine del periodo di Ramp-Up.

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e delConsiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data di costituzione da parte del Soggetto Gestore del Cash Collateral Junior e di contestuale stipula del Contratto di Pegno tra il Soggetto Gestore e il Finanziatore, nei termini previsti dal presente Avviso.

Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine: indica la data di costituzione da parte del Confidi del Cash Collateral Mezzanine e di contestuale sottoscrizione del Contratto di Pegno tra Finanziatore e Confidi nei termini previsti dal presente Avviso.

**Finanziamenti**: indica i finanziamenti che saranno concessi ed erogati alle Imprese da parte del Finanziatore secondo quanto disciplinato dall'Accordo Convenzionale.

**Finanziamento in Default**: indica il Finanziamento che sia classificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

**Finanziatore** (o Originator, con riferimento al ruolo all'interno dello schema di cartolarizzazione): indica il soggetto che verrà individuato con successiva selezione a seguito della selezione di cui al presente Avviso che concede i Finanziamenti alle Imprese.

**Fondo**: indica il fondo "Tranched Cover Sicilia" alimentato dalle somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria.

**Imprese**: indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014), aventi sede operativa nel territorio della Regione Sicilia ed operanti nei Settori Ammissibili.

**Imprese in Difficoltà**: sono le imprese come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. UE651/14.

**Istanza di manifestazione di interesse** (o più brevemente Istanza): indica l'istanza da presentarsi al Soggetto Gestore da parte del soggetto proponente, per la partecipazione al presente Avviso, da presentare unitamente alle Proposte di Accordo di Portafoglio.

**Lotti Finanziari**: indica, con riferimento a ciascun Finanziatore, l'importo massimo reso disponibile a valere sul Fondo per le finalità di copertura delle Perdite della Tranche Junior dei Portafogli, come determinato ai sensi dell'articolo 11 del presente Avviso.

Normativa di Vigilanza: indica (i) le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi della Circolare 285 del 17 Dicembre 2013, (ii) la Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti), (iii) la CRR, (iv) ogni regolamentazione europea o della Banca d'Italia che modifichi o sostituisca le normative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra o dalle stesse richiamate, il tutto come integrato o modificato tempo per tempo e la (v) Circolare 288 del 3Aprile 2015.

Perdita: indica, in relazione a un Finanziamento in Default, la perdita stimata dalla Banca conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione a) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L'importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell'aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli interessi standard e spese anche legali per il recupero, a prescindere dalla loro inclusione nelle stime della perdita effettuate precedentemente. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva.

**Perdita Provvisoria**: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare provvisorio di ogni perdita tempo per tempo stimata dal Finanziatore, tenuto conto anche di eventuali recuperi del credito, fino al momento in cui non si sia determinata una Perdita Definitiva.

Perdita Definitiva: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare definitivo di ogni perdita determinata dal Finanziatore (i) a seguito della conclusione delle procedure di recupero del relativo credito, ovvero (ii) fino a quando non vi sia stata rinuncia alle stesse da parte dello stesso Finanziatore secondo la normativa vigente e le proprie policy interne, ovvero (iii) non si siano verificate le condizioni previste negli appositi Contratti di Pegno sottoscritti dal Soggetto Gestore e Finanziatore e dal Finanziatore e Confidi.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, decorrente dalla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale durante il quale il Finanziatore costituirà i Portafogli secondo le Proposte di Accordo di Portafoglio sottoscritte. É facoltà del Finanziatore avviare anticipatamente il Periodo di Ramp-Up alla ricezione delle Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria.

**Portafogli**: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, durante il Periodo di Ramp-Up, aventi le caratteristiche di cui al presente Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi di quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, così come individuato nelle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli.

Proposte di Accordo di Portafoglio: indica le proposte sottoscritte dal soggetto proponente, allegate alla Istanza di manifestazione di interesse, contenenti, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati all'articolo 4 del presente Avviso, ed in particolare l'ammontare minimo previsto dai Portafogli, la loro composizione, le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti e le condizioni economiche applicate ai Conti Vincolati.

**Punto di stacco e spessore**: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le Tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata Tranche sul valore nominale dei Portafogli di esposizioni creditizie.

**Settori Ammissibili**: indica i settori economici di appartenenza delle Imprese che possono essere ammessi per la costituzione dei Portafogli. I settori ammissibili sono tutti quelli appartenenti alla classificazione ATECO 2007 ad eccezione di quelli esclusi dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013. I settori esclusi sono riportati all'Allegato 1 del presente Avviso.

**TUB** - Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre1993, così come di volta in volta modificato ed integrato.

Tranched Cover Sicilia: indica l'intera operazione disciplinata dal presente Avviso, dai relativi allegati, dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno e posta in essere dal selezionando Soggetto Gestore, da ciascun Finanziatore e dai Confidi a seguito dell'assegnazione dei Lotti Finanziari e della formalizzazione della relativa documentazione.

**Tranche Junior**: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota di ogni Portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

**Tranche Mezzanine**: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti(tranched cover), la quota di ogni Portafoglio avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e maggiore rispetto alla Tranche Senior.

Tranche Senior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota di ogni Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al

Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le Perdite rispetto alla Tranche Junior e alla Tranche Mezzanine.

#### 3. Finalità e risorse

- 3.1Il presente Avviso ha lo scopo di stabilire le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzo del Fondo, selezionando, altresì, i Finanziatori incaricati di dare attuazione all'intervento del Fondo stesso, attraverso la concessione di garanzie per l'erogazione di Finanziamenti alle Imprese siciliane anche con l'intervento dei Confidi riconosciuti a norma della legge regionale n. 5/2011.
- 3.21 Finanziatori sono gestiti secondo una logica commerciale.
- 3.3Il Fondo sostiene l'accesso al credito delle Imprese attraverso la modalità della concessione di garanzie con cartolarizzazione sintetica "tranched cover"che prevede, oltre alla costituzione di un pegno sul Cash Collateral Junior a valere sulle disponibilità del Fondo, a copertura delle prime perdite, anche la costituzione di un pegno da parte dei Confidi, sul Cash Collatera lMezzanine, a copertura delle perdite con grado di subordinazione minore (Tranche Mezzanine) su Portafogli di nuovi Finanziamenti erogati dai Finanziatori.

L'intervento del Soggetto Gestore sarà attuato attraverso la costituzione in pegno del Cash Collateral Junior che sarà depositato presso ogni Finanziatore; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate su un Portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese e per le finalità indicate successivamente.

L'intervento dei Confidi, qualora attivato dai Finanziatori, sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un Cash Collateral Mezzanine che sarà depositato presso ogni Finanziatore che riterrà di attivarlo; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese, per le finalità indicate successivamente e aventi grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior (Tranche Mezzanine).

La costituzione dei pegni, che avviene tramite versamento dei Cash Collateral sui Conti Vincolati, interviene a copertura delle Perdite, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine e comunque non oltre la dotazione dei pegni.

- 3.4Le risorse del Fondo disponibili per l'assegnazione dei Lotti Finanziari sono pari a Euro \_\_\_\_\_\_, dei quali almeno il 30% deve essere destinato ad alimentare la Tranche Mezzanine.
- 3.5L'intervento del Fondo si configura come aiuto alle imprese erogato sottoforma di intervento di garanzia, nel rispetto della normativa comunitaria, in particolare del Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 (cd. "Regolamento de minimis"), e della decisione adottata dalla Commissione richiamate nelle premesse.
- 3.6La gestione del Fondo e della sua operatività, ivi inclusa la selezione dei Finanziatori, la costituzione degli atti che regolano i rapporti con gli stessi, le attività di monitoraggio e controllo, ed ogni altra attività connessa all'operatività, se non diversamente specificato, sono affidate al Soggetto Gestore.

7

#### 4. Caratteristiche dei portafogli

- 4.1I Portafogli di esposizioni creditizie dovranno essere costituiti da un insieme di Finanziamenti aventi, alla data di concessione dei singoli Finanziamenti, le seguenti caratteristiche:
  - a) essere di nuova concessione, esclusivamente per gli scopi previsti dal successivo punto g) del presente articolo;
  - b) essere concessi ed erogati a favore delle Imprese;
  - c) essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, potenzialmente redditizie, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Sicilia;
  - d) essere concessi ed erogati a favore di Imprese operanti nei Settori Ammissibili;
  - e) aventi natura di finanziamento chirografario;
  - f) essere di importo minimo pari a Euro 25.000,00 e massimo pari a Euro 1.000.000,00;
  - g) aventi uno dei seguenti scopi:
    - i. investimenti produttivi e infrastrutturali;
    - ii. sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
    - iii. fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità;
    - iv. piani di ristrutturazione compatibili con il dettato dell'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento de minimis.
  - h) aventi durata:
    - minima di 36 mesi e massima di 60 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per investimenti produttivi e infrastrutturali o per il sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
    - minima di 18 mesi e massima di 36 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità e per piani di ristrutturazione;
    - massima di 6 mesi, per piani di salvataggio;
    - ammissibile in relazione ai piani di ristrutturazione compatibili con il dettato dell'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento *de minimis*.
  - i) non essere assistiti da garanzie reali;
  - j) essere concessi e distribuiti, per un ammontare di ogni Portafoglio pari ad almeno l'85% del valore totale dei Finanziamenti, sulle differenti classi di rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno significativo, in relazione all'efficienza dello strumento di garanzia, all'efficienza complessiva dei Portafogli, alla loro dimensione e allo spessore della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito e il restante 15% concessi ad Imprese con rating pari o inferiore, così come stabilito dal sistema di rating del Finanziatore, all'equivalente di "BB-" di Standard & Poors.

- k) non discostarsi, orientativamente, alla costituzione dei Portafogli, dal modello di distribuzione indicato nelle Proposte di Accordo di Portafoglio e successivamente inserito negli Accordi Convenzionali;
- l) essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dai Finanziatori in assenza di interventi di mitigazione del rischio, indicati dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio. Il tasso è calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread non superiore (incluse spese e commissioni) a quello indicato da ciascun Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e successivamente riportato nell'Accordo Convenzionale, per ciascuna classe di merito creditizio;
- m) clausola di salvaguardia: laddove si manifestasse elevata volatilità delle condizioni di tasso dei mercati interbancari, a tali elementi di remunerazione potrà essere sommato, se positivo, un secondo margine determinato in base alla media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributore CMAL (Credit Market Analysis), di seguito definito "m.m. CDS Italia 5Y USD". la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente all'erogazione del Finanziamento e la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente a quello di presentazione dell'Istanza di manifestazione di interesse. Tale secondo margine è da intendersi, in analogia allo spread, come componente fissa del tasso di interesse applicato a carico delle Imprese sui Finanziamenti, e quindi non soggetto a variazione nel corso di vita degli stessi. Tale elemento di remunerazione deve obbligatoriamente essere calcolato e comunicato dal Finanziatore al Soggetto Gestore prima della sua applicazione.
- 4.2I Portafogli di esposizioni creditizie non potranno essere costituiti da Finanziamenti a favore di Imprese aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) non in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva;
  - b) che non appartengano alla categoria di Micro, Piccola o Media impresa;
  - c) che abbiano ricevuto aiuti in regime *de minimis* oltre le soglie previste dal relativo Regolamento (UE) n.1407/2013;
  - d) essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
  - e) qualificabili come Imprese in difficoltà (mentre sono ammissibili i piani di salvataggio o di ristrutturazione che risultano compatibili con la previsione di cui all'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento *de minimis*);
  - f) che in passato non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione (ad esclusione di quelle in pagamento regolarmente accettate e rateizzate con l'ente creditore);
  - g) che operino al di fuori dei Settori Ammissibili.
- 4.3 Il finanziamento concesso alle imprese sarà basato sulla valutazione di un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti,

sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria delle stesse.

#### 5. Modalità di intervento dell'intermediario finanziario e dei Confidi

5.1II Portafoglio di esposizioni creditizie viene suddiviso in tre distinte classi: una Tranche Junior, esposta al primo rischio di perdita, una Tranche Mezzanine avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e una Tranche Senior con grado di subordinazione minore alle precedenti. L'intervento del Soggetto Gestore è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Junior, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio. Lo spessore richiesto per la Tranche Junior non può essere superiore al 12% del valore del relativo Portafoglio, come indicato nella Proposta di Accordo di portafoglio e come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere superiore all'importo di Euro 15.000.000,00.

L'intervento dei Confidi è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral Mezzanine, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Mezzanine, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Mezzanine del Portafoglio. Il rischio di credito della Tranche Senior rimane pertanto interamente in capo al Finanziatore. L'entità del Cash Collateral Mezzanine è pari al 40% del Cash Collateral Junior.

- 5.2La classe di merito creditizio della Tranche Senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche Junior e Tranche Mezzanine sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo 262 del CRR, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).
- 5.3Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi non oltre il \_\_\_\_\_\_, salvo proroghe stabilite d'intesa tra le parti.
- 5.4L'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Soggetto Gestore e dai Confidi ai sensi del presente Avviso potrà essere utilizzato dai Finanziatori, e la relativa valutazione spetterà agli stessi Finanziatori, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Normativa di Vigilanza.

#### 6. Determinazione dell'intensità di aiuto

6.1L'intervento di cui al presente Avviso prevede aiuti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento de minimis ed è attuato ai sensi delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo riportato all'Allegato 2. In particolare, la formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la medesima utilizzata nelle

disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia nella ultima versione approvata il 15 ottobre 2018 (cfr. Parte VII – metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, pagg. 180 e ss.).

#### 7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

- 7.1Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:
  - a) banche italiane ed intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;
  - b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
  - c) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.
- 7.2Tali soggetti devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
  - a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
  - b) garantire adeguata operatività in tutto il territorio della Regione Sicilia;
  - c) detenere al 31.12.2017 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 150 milioni di euro.
- 7.3Gli operatori di cui al primo comma si impegnano ad accendere un Conto Vincolato, intestato al Soggetto Gestore sul quale sarà depositato il Cash Collateral Junior, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale Conto Vincolato non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul Cash Collateral Junior sono a favore del Fondo, prioritariamente a copertura delle spese di gestione, nella misura proposta e concordata dal Soggetto Gestore con il Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e sottoscritta nel successivo Accordo Convenzionale.
- 7.4Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- 7.5Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti.

#### 8. Requisiti di ammissibilità dei Confidi

- 8.1Ai fini del presente Avviso, possono intervenire, come apportatori della Tranche Mezzanine i Confidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere riconosciuti a norma della legge regionale n. 5/2011;
  - b) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
  - c) dichiarare una scaletta di commissioni da cui emerga un beneficio per le Imprese, a fronte della partecipazione alla presente Misura.
  - I requisiti di cui alla lettera b) possono essere soddisfatti,nel caso di ATI o ATS, anche cumulativamente da tutti i Confidi partecipanti.
- 8.2I Confidi possono candidarsi singolarmente o in raggruppamento, nelle forme consentite dalla legge. Ciascun Finanziatore, all'atto della presentazione della

- propria Istanza, dovrà indicare un solo soggetto (Confidi singolo o raggruppamento) apportatore della Tranche Mezzanine.
- 8.3I Confidi si impegnano ad accendere presso il Finanziatore un Conto Vincolato, intestato a "[Nome Confidi/Raggruppamento Fondo Tranched Cover Sicilia]", sul quale sarà depositato il Cash Collateral Mezzanine, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso.
- 8.4I Confidi non sono ammessi a partecipare, qualora, alla data di presentazione dell'Istanza da parte del Finanziatore, non siano in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- 8.5Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti.

## 9. Requisiti di ammissibilità delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio

- 9.11 Finanziatori per accedere alla selezione di cui al presente Avviso, devono presentare, congiuntamente, i seguenti documenti:
  - Istanza di manifestazione di interesse
  - Proposta di Accordo di Portafoglio redatti secondo gli schemi disponibili in formato word all'indirizzo web:\_\_\_\_\_\_\_\_\_(sito web del soggetto gestore)e riportati in allegato al presente Avviso.
  - Con riferimento alla Proposta di Accordo di Portafoglio, ciascun Finanziatore presenta una Proposta indicando il Confidi (singolo o Raggruppamento) apportatore della Tranche Mezzanine. Nello specifico dovrà presentare anche una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dal Confidi (singolo o Raggruppamento), avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, mediante la quale si impegna, in caso di aggiudicazione da parte del Finanziatore, a costituire un Cash Collateral Mezzanine a copertura del rischio di perdita della Tranche Mezzanine del Portafoglio di Finanziamenti che sarà costruito secondo la disciplina contenuta nel presente Avviso e secondo quanto previsto dai relativi Allegati.
- 9.2I documenti devono essere compilati in ogni loro parte, senza apportare modifiche ai contenuti dello schema, stampati in formato cartaceo, firmati in ogni pagina, nonché in calce per esteso, dal legale rappresentante o da procuratore speciale del soggetto richiedente.
- 9.3Tutti i documenti sopra descritti devono essere inseriti, a pena di inammissibilità, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente dicitura: "Avviso di Selezione di operatori idonei alla realizzazione di Portafogli di finanziamenti per l'applicazione del Fondo Tranched Cover Sicilia".

9.4Detto pl	ico c	leve	essere	inviato	(con	corri	ere	esp	resso	0	racco	omanda	ata 1	A/R)	0
recapita	ito a	mar	no in _			entro	e	non	oltre	le	ore	12.00	del	giorn	0
	_, a:				-										

9.5La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso (compresi gli Allegati).

## 10. Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio

- 10.1 Ad avvenuta ricezione delle Istanze di manifestazione di interesse e delle Proposte di Accordo di Portafoglio, il Soggetto Gestore avvia il procedimento di valutazione delle Istanze, finalizzato alla definizione di una graduatoria di merito per l'assegnazione delle risorse finanziarie che avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
- 10.2 Tutte le operazioni relative alla valutazione delle Istanze verranno effettuate da una Commissione mista di 3 membri, formata da componenti del soggetto Gestore e della Regione Siciliana, che redigerà un apposito verbale per tutte le operazioni che verranno dalla stessa compiute.
- 10.3 Ai sensi del D. Lgs. n. 123/1998, le istanze di manifestazione di interesse pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:
  - ricevibilità: presentazione delle Istanze nei termini e nelle forme prescritte dall'Avviso e completezza e regolarità delle stesse;
  - ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall'Avviso in capo ai richiedenti (compresi i Confidi).

Le verifiche vengono, pertanto, effettuate attraverso le seguenti fasi:

#### a) Ricevibilità dei plichi:

Per tutte le Istanze pervenute, il Soggetto Gestore procede alla verifica della corretta tempistica di ricezione/invio dei plichi e della presenza di tutta la documentazione prevista, delle firme autografe e degli allegati obbligatori.

In particolare, sono ritenuti non ricevibili i plichi:

- non recapitati nei tempi previsti all'art. 9;
- non contenenti tutta la documentazione prevista o parte di essa (Istanze di manifestazione di interesse o Proposte di Accordo di Portafogli).

#### b) Ricevibilità delle Istanze di manifestazione di interesse:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede all'esame della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nelle Istanze di manifestazione di interesse.

In particolare sono ritenute non ricevibili le Istanze di manifestazione di interesse:

- non regolarmente firmate;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- redatte in modo incompleto su dati sostanziali.

## c) Ammissibilità delle Istanze di manifestazione di interesse (requisiti dei soggetti proponenti e dei Confidi):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede alla verifica dei requisiti dei soggetti

13

proponenti e dei Confidi previsti all'art. 7 e 8, sia mediante verifica documentale sia attraverso eventuale controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni fornite presso enti terzi, banche dati o presso gli stessi soggetti. La mancanza di un solo requisito tra quelli previsti comporta l'automatica esclusione del soggetto dall'iter di valutazione.

#### d) Ricevibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede alla verifica della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nelle Proposte di Accordo di Portafoglio. In particolare sono ritenute non ricevibili le Proposte di Accordo di Portafoglio:

- non regolarmente firmate;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- redatte in modo incompleto su dati sostanziali.

## e) Ammissibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio (verifica delle caratteristiche del Portafoglio):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede all'esame dei requisiti previsti all'art. 4 relativi alle caratteristiche dei Portafogli proposti.

Il Soggetto Gestore si riserva di avanzare eventuali richieste di chiarimenti o integrazione documentale ai soggetti proponenti, al solo scopo di meglio comprendere i contenuti delle Proposte di Accordo di Portafoglio e di effettuare una corretta verifica dei requisiti, escludendo sempre e in ogni caso la possibilità di modifica e/o rettifica dei contenuti delle Proposte di Accordo di Portafoglio stesse da parte dei soggetti.

#### flAssegnazione dei punteggi alle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Alle Proposte di Accordo di Portafoglio che hanno positivamente superato la verifica di cui al punto precedente, la Commissione procede ad assegnare un punteggio finalizzato a valorizzare i maggiori benefici per le Imprese e, al contempo, la maggior efficienza nell'impiego delle risorse stanziate.

Il punteggio di merito viene assegnato, in modo decrescente e secondo gli scaglioni indicati oltre, in base al posizionamento di ciascuna Proposta, nella valutazione dei seguenti indicatori:

- Ammontare minimo dei Portafogli: si attribuisce la prima posizione in corrispondenza dell'ammontare del Portafoglio proposto più elevato e le successive posizioni in ordine decrescente di ammontare.
- PD media ponderata del Portafoglio target (e conseguentemente spessore della Tranche Junior): si attribuisce la prima posizione in corrispondenza della PD media del Portafoglio target superiore (ovvero dello spessore della Tranche Junior più elevato), e le successive posizioni in ordine decrescente di valore della PD
- Competenze attive sul Conto Vincolato al Soggetto Gestore: si attribuisce la prima posizione in corrispondenza del valore netto più alto e le successive posizioni in ordine decrescente.

- Condizioni economiche applicate ai Finanziamenti per classe di merito creditizio: si attribuisce la prima posizione in corrispondenza del punteggio più elevato (in ogni caso superiore a zero) ottenuto secondo la seguente formula:

Pi = TAEG Medio mercato - Media tassi praticati

Pi = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

"TAEG Medio mercato" (rilevato alla data di chiusura del termine per la presentazione delle Istanze), è il TAEG sulle operazioni a scadenza del settore produttivo – Famiglie produttrici – Operazioni tra 1 e 5 anni, di cui alla letteraE1.6 TTDB30870 del Bollettino Statistico della Banca d'Italia Giugno 2017.

"Media tassi praticati": è la media aritmetica tra gli spread praticati su tutte le diverse classi di rating, ponderati in base al peso percentuale all'interno del Portafoglio target e del fattore di ponderazione come riportato nella Tabella 1 sotto riportata.

<u>Il punteggio dell'indicatore è in ogni caso pari a zero</u> se la differenza tra lo spread massimo praticato nel tariffario e il Tasso medio di mercato è superiore a 3 punti percentuali.

Tabella 1

Classe di rating		se di rating % nel Portafogl target		Fattore di ponderazione	Tasso offerto (completare tutt caselle)			
Standard & Poor's	Fitch	Moody's						
AAA	AAA	Aaa		0,25				
AA+	AA+	Aa		0,25				
AA	AA	Aa		0,25				
AA-	AA-	Aa		0,25				
A+	A+	A 1		1,00				
A	A	A		1,00				
A-	Α-	A 3		1,00				
BBB+	ввв+	Baa 1		5,00				
BBB	ввв	Baa 2		5,00				
ввв-	BBB-	Baa 3		5,00				
BB+	BB+	Ba 1		12,00				
ВВ	ВВ	Ba 2		12,00				
BB-	BB-	Ва 3		12,00				
B÷	B+	B 1		12,00				
В	В	B 2		12,00				
B-	В-	В3		12,00				

Per determinare la media aritmetica ponderata dei tassi praticati si moltiplicano i tassi offerti su ogni classe per la corrispondente percentuale di Portafoglio. Si divide tale importo per 100. Quindi si moltiplicano i valori emersi per il fattore di ponderazione, sempre riferendosi ad ogni classe di rating. Si divide tale importo per la somma dei fattori di ponderazione.

- Grado di penetrazione territoriale: verrà attribuito un punteggio pari a:
- a) 5 ai proponenti che abbiano almeno uno sportello per provincia;
- b) 10 ai proponenti che abbiano almeno due sportelli per provincia;
- c) 16 ai proponenti che abbiano almeno tre sportelli per provincia;
- d) 20 ai proponenti che abbiano almeno tre sportelli per provincia e, congiuntamente, un valore medio per provincia superiore a tre secondo il seguente conteggio: "numero sportelli regionali"/9>3.

I punteggi per ciascun indicatore sono assegnati in base alla seguente tabella:

INDICATORI DI PUNTEGGIO	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Oltre
_	posizione	posizione	posizione	posizione	
Ammontare minimo dei Portafogli	40	25	20	10	5
PD media ponderata del Portafoglio target	50	35	25	15	10
Competenze attive sul Conto Vincolato al Soggetto Gestore	20	15	10	5	3
Condizioni economiche applicate ai Finanziamenti per classe di merito creditizio	90	70	60	40	25
Grado di penetrazione territoriale		Da 5 a 20 o	come sopra det	erminato	
PUNTEGGIO TOTALE MAX	220				

10.4 In caso di posizionamento ex-aequo all'interno di un indicatore, viene assegnata la medesima posizione ed il medesimo punteggio alle diverse Proposte, non assegnando le successive posizioni e punteggi corrispondenti al numero di ex-aequo.

#### 11. Assegnazione dei lotti finanziari

- 11.1 A seguito della valutazione di cui all'art. 10 ed alla conseguente assegnazione dei punteggi, il Soggetto Gestore redige la graduatoria di merito, in base alla quale procede all'assegnazione dei Lotti Finanziari, a partire dal primo classificato e fino ad esaurimento fondi, nella misura corrispondente all'ammontare richiesto di ciascuna Proposta di Accordo di Portafoglio.
- 11.2 In caso di posizionamento ex-aequo all'interno della graduatoria, viene assegnata la medesima posizione alle diverse Proposte, non assegnando le successive posizioni corrispondenti al numero di ex-aequo.
- 11.3 In caso di ex aequo nell'ultima posizione utile ai fini dell'assegnazione delle risorse, viene assegnato a ciascun soggetto un Lotto Finanziario proporzionale alla disponibilità residua ed all'ammontare di ciascuna Proposta rispetto ad essa.
- 11.4 Al termine della definizione delle assegnazioni, il Soggetto Gestore pubblica sul proprio sito l'esito delle graduatorie e invia ai soggetti richiedenti le Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria, corredate di fac-simile dello schema di Accordo Convenzionale.

- 11.5 Nel caso in cui le risorse soddisfino in misura solo parziale la Proposta o le Proposte (ex aequo) che occupano l'ultima posizione della graduatoria utile per beneficiare dell'intervento, ai soggetti proponenti che hanno ottenuto un'assegnazione parziale è concesso un termine di 7 giorni per comunicare l'accettazione del predetto intervento parziale, ovvero la rinuncia allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria.
- 11.6 Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti aggiudicatari dei Lotti Finanziari sono tenuti a sottoscrivere gli appositi Accordi Convenzionali con il Soggetto Gestore, secondo le modalità da quest'ultima comunicate, come specificato nel seguente articolo.

#### 12. Contenuto degli accordi convenzionali e del contratto di pegno

- 12.1 Gli Accordi Convenzionali sottoscritti con i soggetti aggiudicatari devono essere redatti secondo il modello standard, eventualmente integrabile o modificabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dalla approvazione del presente Avviso.
- 12.2 In ogni caso, l'Accordo Convenzionale dovrà contenere, inderogabilmente, i seguenti elementi:
  - a) condizioni e requisiti del Portafoglio, siano essi vincolanti o non vincolanti,contenuti nella Proposta di Accordo approvata;
  - b) impegno allo svolgimento dell'attività di reporting del Periodo di Ramp-Up, attraverso l'utilizzo di apposito sistema informatico, che includa in ogni caso:
    - informazioni anagrafiche relative a ciascuna Impresa finanziata;
    - informazioni necessarie per il calcolo dell'ESL;
    - i principali dati contabili delle imprese finanziate;
    - la classe di merito creditizio attribuita alle Imprese al momento della concessione del Finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del Finanziamento;
    - le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun Finanziamento erogato, compreso il costo dell'eventuale Confidi;
    - l'eventuale classificazione del Finanziamento quale Finanziamento in Default;
  - c) indicazioni riguardanti le modalità di gestione e recupero crediti;
- 12.3 I Contratti di Pegno sottoscritti con i Finanziatori devono essere redatti secondo il modello standard, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dalla approvazione del presente Avviso.
- 12.4 In ogni caso, il Contratto di Pegno dovrà contenere, inderogabilmente, tutte le indicazioni operative necessarie per la regolamentazione dell'attività di escussione del pegno.

## 13. Costituzione in pegno del Cash Collateral Junior e del Cash Collateral Mezzanine

- 13.1 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi Convenzionali, il Soggetto Gestore sottoscriverà con i Finanziatori i Contratti di Pegno, secondo il modello standard, eventualmente integrato o modificato per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore, secondo le modalità da quest'ultima comunicate.
- 13.2 Contestualmente alla stipula dei Contratti di Pegno il Soggetto Gestore depositerà il Cash Collateral sui Conti Vincolati aperti presso i Finanziatori intestati al Soggetto Gestore, costituendolo pertanto in pegno a favore del Finanziatori.
- 13.3 L'efficacia degli Accordi Convenzionali è condizionata alla sottoscrizione dei Contratti di Pegno e al contestuale versamento del Cash Collateral sui Conti Vincolati entro il medesimo termine di 15 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi Convenzionali stessi.
- 13.4 Le modalità di costituzione del Cash CollateralMezzanine saranno concordate tra i Confidi e i Finanziatori, ma coerentemente rispetto a tempi e modalità previste per la costituzione del Cash Collateral Junior e, soprattutto, dell'avvio e chiusura della fase di Ramp-Up.
- 13.5 Resta inteso che qualora non venisse regolarmente costituito il Cash Collateral Mezzanine da parte dei Confidi nelle modalità e nei termini previsti, il Soggetto Gestore avrà facoltà di rivedere, in accordo con il Finanziatore, la costituzione del Cash Collateral Junior.

#### 14. Avvio del periodo di Ramp-Up e costituzione del portafoglio

- 14.1 Il Periodo di Ramp-Up ha avvio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali. E' facoltà del Finanziatore dare avvio al Periodo di Ramp-Up prima della sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale, ma successivamente alla data di Comunicazione di Assegnazione Provvisoria.
- 14.2 Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro il \_\_\_\_\_\_, salvo proroghe stabilite d'intesa tra il Soggetto Gestore ed i singoli Finanziatori.
- 14.3 Entro il \_\_\_\_\_\_, il Soggetto Gestore utilizzando i dati presenti su sistema informatico, verifica l'andamento di composizione dei Portafogli. I Finanziatori si impegnano a raggiungere, entro il \_\_\_\_\_\_, una percentuale del 50% dei Portafogli preventivati, fermo restando che le garanzie rilasciate rimarranno in vigore anche in caso di mancato raggiungimento di tale target e che non verranno applicate penali al di fuori di quella prevista al successivo art. 14.8.
- 14.4 Entro il \_\_\_\_\_\_\_, ovvero entro 20 giorni dall'eventuale termine prorogato, i Finanziatori trasmettono al Soggetto Gestore le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli, indicando in modo specifico la suddivisione dei medesimi in distinte tranches come di seguito:
  - una Tranche Junior, esposta al rischio di Prima Perdita del Portafoglio,

- una Tranche Mezzanine, con grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior,
- una Tranche Senior, con grado di subordinazione ancora minore.
- 14.5 Ai fini dell'intervento del Fondo le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli dovranno indicare la classe di merito creditizio della Tranche Senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà venire allegata alle Comunicazioni stesse.
- 14.6 Resta inteso che i pegni sul Cash Collateral dovranno essere costituiti ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso anche nel caso in cui il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento ai relativi Portafogli, il trattamento prudenziale previsto dalla Normativa di Vigilanza per le operazioni della specie.
- 14.7 Rimane a carico del Finanziatore la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dal CRR e, laddove di competenza, dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013.
- Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l'importo del Portafoglio è minore dell'ammontare indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, il Lotto Finanziario assegnato in via provvisoria si ridurrà proporzionalmente e tale evidenza concorrerà a formare il giudizio di assegnazione fondi su eventuali iniziative analoghe proposte in futuro dalla Regione Siciliana. In tal caso il Soggetto Gestore si riserverà anche di applicare una penale pari allo 0,5% delle somme riferite al Cash Collateral Junior impegnato e non utilizzato, ai fini della cartolarizzazione, in virtù del ridotto ammontare di Portafoglio (a parità di spessore costante della tranche stabilita). Tale valore è incrementato all'1% nel caso in cui l'importo del Cash Collateral Junior non utilizzato sia uguale o superiore al 30% di quello impegnato inizialmente. Si precisa che la penale non sarà applicata nel caso in cui il valore oggetto di restituzione sia inferiore a € 100.
- 14.9 Tenuto conto che il periodo intercorrente tra la presentazione della Proposta di Accordo di Portafoglio e la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio è tale da poter determinare variazioni nella distribuzione geosettoriale e di rating delle Imprese finanziate, il Soggetto Gestore verifica che la distribuzione del Portafoglio costituito, qualora differente, soddisfi comunque i requisiti di inclusività previsti all'art. 4, compatibilmente con le condizioni del mercato verificatesi durante il periodo di Ramp-Up.
- 14.10 il Soggetto Gestore provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo di ogni Lotto Finanziario rispetto a quanto indicato nella relativa Proposta di Accordo di Portafoglio e i calcoli effettuati dal Finanziatore nel determinare l'ammontare definitivo del Lotto Finanziario stesso.
- 14.11 Al ricevimento della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, il Soggetto Gestore e il Finanziatore confermeranno il Pegno costituito

senza soluzione di continuità, per un importo pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio effettivamente costituito, fatte salve le eventuali rettifiche sopradescritte in caso di scostamenti, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore ai sensi di quanto previsto nell'apposito Contratto di Pegno a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel Periodo di Ramp-Up.

14.12 L'eventuale maggior importo sarà retrocesso dal Finanziatore a favore del Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, unitamente all'eventuale penale di cui al precedente articolo 14.8.

#### 15. Escussione del pegno

15.1 Le modalità di escussione dei Pegni saranno regolate dai Contratti di Pegno e dagli Accordi Convenzionali sottoscritti dal Soggetto Gestore e dal Finanziatore e da Confidi e Finanziatore, redatti secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificati per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicati dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dall'approvazione del presente Avviso.

#### 16. Attività di gestione e recupero dei crediti

16.1 Le modalità di gestione e recupero dei crediti saranno regolate dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno sottoscritti dal Soggetto gestore e dal Finanziatore e da Confidi e Finanziatore, redatti secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dall'approvazione del presente Avviso.

#### 17. Divieto di cessione

- 17.1 I crediti derivanti dai Finanziamenti non sono cedibili; fanno eccezione cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o similari.
- 17.2 Nell'ipotesi in cui il Finanziatore ritenga di avvalersi di apposite banche/società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta al Soggetto Gestore. In caso il Finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dall'Accordo Convenzionale, curando di mantenere traccia dei dati storici di ciascun Finanziamento. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Gestore, laddove non già comunicato su altre iniziative.

#### 18. Controlli

18.1 Il Soggetto Gestore e la Regione Siciliana potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, sulle imprese finanziate finalizzati ad accertare la regolarità nella gestione e realizzazione degli

interventi di cui al presente Avviso, il tutto come meglio disciplinato negli Accordi Convenzionali.

#### 19. Pubblicazione ed informazioni

19.1 Il Soggetto Gestore provvederà a rendere disponibile per la consultazione il presente Atto sul proprio sito internet.

#### 20. Foro competente

20.1 Per ogni controversia che derivasse al Soggetto Gestore o alla Regione Siciliana dall'applicazione del presente Avviso dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Palermo.



#### ALLEGATO 2 - CALCOLO EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la medesima utilizzata per le disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia nella ultima versione approvata il 15 ottobre 2018 e pubblicata sul sito del MedioCredito Centrale e del MISE (cfr. Parte VII – metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, pagg. 180 e ss.).

L'ESL correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento ad una PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo.

La metodologia si seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

#### A. Costo teorico di mercato della garanzia

Il costo teorico di mercato della garanzia tiene conto del fattore di rischio legato alle perdite nette sulle operazioni garantite, dei costi amministrativi di gestione della garanzia e della remunerazione del capitale impegnato.

Pertanto, il costo teorico di mercato di una garanzia è dato dalla seguente formula:

[1] 
$$I = D * Z * (FR + C + R)$$

dove:

I = costo teorico di mercato della garanzia

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia

Z = misura della copertura della garanzia rispetto al finanziamento D (in percentuale), differenziata in relazione alla modalità di intervento del Fondo

FR = fattore di rischio del regime di garanzia definito come rapporto tra perdite al netto dei recuperi e totale garantito, differenziato fra operazioni per investimenti e operazioni per capitale circolante (in percentuale). Il valore del parametro FR è attualmente pari a: 0,95% nel caso di garanzie concesse a fronte di finanziamenti per investimenti e 1,28% nel caso di garanzie a fronte di finanziamenti per il capitale circolante

C = costi amministrativi (in percentuale). Il valore del parametro C è attualmente pari a 0.60%

R = remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il valore del parametro R è attualmente pari allo 0,32%

#### B. Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

Ai fini della quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) per le garanzie concesse dal Fondo, di seguito si riportano le metodologie di calcolo, distinte in relazione alla durata dell'operazione e alla natura delle commissioni dovute dai soggetti richiedenti.

Nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, l'ESL sarà dato dalla differenza fra I, costo teorico di mercato della garanzia, e il costo effettivo della garanzia del Fondo; utilizzando la [1] si ottiene:

[2] 
$$ESL = D * Z * [(FR + C + R) - G]$$

dove:

G = costo effettivo della garanzia pari alla commissione dovuta dal soggetto richiedente per la concessione della garanzia del Fondo.

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra i premi teorici di mercato e i premi effettivamente versati al Fondo ad ogni scadenza, sono attualizzati alla data di concessione della garanzia, sulla base del vigente tasso di riferimento comunitario (i), di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GUUE C 14 del 19.1.2008.

In tal caso, pertanto, il calcolo dell'ESL è dato dall'applicazione delle seguenti formule.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni annuali:

[3] ESL = 
$$\sum$$
 (It - Gt) (1 + i) -t

dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;

It = costo teorico di mercato della garanzia relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;

Gt = costo effettivo della garanzia pari alla commissione annua dovuta dal soggetto richiedente per la concessione della garanzia del Fondo nell'anno t;

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni una tantum:

[4] ESL = 
$$\sum It (1 + i) -t - Pu$$

dove:

Pu = (D \* Z \* G) = importo della commissione una tantum dovuta dal soggetto richiedente per la concessione della garanzia del Fondo

Le formule [2], [3], [4] sono applicate per ogni modalità di intervento del Fondo (Garanzia Diretta, Controgranzia, Cogaranzia).

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'ESL è di 30 anni.

#### C. Quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva del Fondo

Le tabelle rappresentanti i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal Fondo sono aggiornate e pubblicate dal Gestore – MCC in funzione delle variazioni dei valori dei parametri di cui ai precedenti paragrafi A e B.